



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE- SEQUENZA CONTRATTUALE 25 LUGLIO 2008 – COMPARTO SCUOLA –

IL MINISTRO

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 con il quale, in attuazione della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, articolo 1, comma 2, è stata disciplinata, in prima applicazione e limitatamente alle disponibilità relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

VISTO il decreto del Direttore generale Dirpers/MIUR 28 gennaio 2010, n. 979, con il quale, in applicazione del CCNI/2009, sono state indette le relative procedure concorsuali, finalizzate alla nomina di 2192 unità di personale;

TENUTO CONTO che nelle graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 9 del ccni/2009 risulta incluso, in attesa di nomina, un contingente di personale di pari consistenza rispetto a quello nominato in prima applicazione poiché, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 dello stesso contratto, il personale da avviare ai percorsi formativi e, quindi, all'intera procedura concorsuale, è stato quantificato in misura doppia rispetto alle nomine effettuabili per il biennio 2009-2010;

VISTO il decreto interministeriale 3 agosto 2011, emanato di concerto tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il quale, nel contesto delle 36.000 immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale ATA, sono state riservate 2192 nomine per la mobilità professionale verticale, in analogia alla medesima consistenza di nomine effettuate in prima applicazione;

VISTO il proprio decreto 10 agosto 2011, n. 74 relativo alla disciplina per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2011/2012 ed, in particolare, l'articolo 3, nel quale è enunciata, specificatamente, la normativa di riferimento in tema di reclutamento e di mobilità professionale del personale ATA;

TENUTO CONTO che la procedura concorsuale per la mobilità è stata ispirata a criteri di selettività e di valorizzazione delle professionalità essendo basata, in particolare, su test di accesso e di valutazione dei titoli, tali da privilegiare le esperienze e le effettive capacità lavorative già conseguite dagli aspiranti nell'espletamento delle funzioni nella qualifica superiore;

CONSIDERATO in particolare che per accedere alla mobilità professionale nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi con l'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del ccni/2009 è stato previsto, in luogo della laurea, il possesso del requisito di almeno due ovvero almeno tre anni di servizio effettivo in tale qualifica e, che, pertanto, il personale inserito nelle graduatorie provinciali della mobilità professionale offre idonee garanzie sulla professionalità e sulle competenze conseguite ed, inoltre, che anche per l'anno scolastico 2011/2012 le nomine in ruolo del personale precario sono state attinte dalle graduatorie del soppresso profilo professionale di Responsabile amministrativo di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 del ccni 3 dicembre 2009, le nomine per la mobilità professionale sono state determinate, sia in prima applicazione sia con il decreto interministeriale 3 agosto 2011, nel rispetto delle aliquote percentuali previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 nonché dalla sentenza della Corte Costituzionale 1/99;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico sulle disposizioni di legislazione scolastica, ed in particolare gli articoli 550 e ss.;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

DECRETA

articolo 1

1.1. Al fine della salvaguardia dell'interesse generale e collettivo all'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche nonché allo scopo di non disperdere le risorse finanziarie impegnate in procedure concorsuali proficuamente definite a garanzia delle professionalità rispondenti alle declaratorie professionali del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola, le immissioni in ruolo per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al decreto interministeriale citato in preambolo sono disposte per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilità professionale, definite per effetto dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009, come attuato dal decreto Direttore generale dirper/miur 28 gennaio 2010, n. 979.

1.2. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono ripartite, per profilo professionale, secondo le consistenze di seguito riportate:

- a) - **450** per il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- b) - **1.376** per il profilo professionale di assistente amministrativo;
- c) - **366** per il profilo professionale di assistente tecnico;

Nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, è indicata, per ciascun profilo professionale, la ripartizione provinciale delle nomine autorizzate.

articolo 2

2.1. Subordinatamente alla esistenza di posti vacanti e disponibili, le nomine per la mobilità professionale di cui al presente provvedimento sono effettuate con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 e con effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

2.2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ripartisce a favore delle altre province della regione, con maggiore consistenza percentuale di posti disponibili, le nomine non conferibili per esaurimento della graduatoria provinciale.

2.3. Le nomine non conferibili nel corrente anno scolastico per indisponibilità di posto sono attribuite, a favore del personale di cui all'articolo 1.1., secondo criteri e modalità da definire nell'annuale provvedimento ministeriale di disciplina delle immissioni in ruolo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

articolo 3

3.2. Il personale beneficiario della mobilità professionale è tenuto ad effettuare il periodo di prova secondo le modalità contemplate dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.

3.2. Per quanto non espressamente previsto e per le parti compatibili, vigono le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 e di cui al decreto Direttore generale dirpers/miur 28 gennaio 2010, n. 979.

articolo 4

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

IL MINISTRO